

Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1.

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative)

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2014, un apposito programma per la riduzione degli oneri finanziari relativi ad enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione o svolgono funzioni amministrative conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 3.

(Attuazione dell'articolo 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. Le società partecipate di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012, versano direttamente alla Regione gli eventuali compensi assembleari dovuti al personale regionale in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire apposito capitolo di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902, destinando gli eventuali introiti al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale regionale di cui all'UPB DB07051, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.
3. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposito provvedimento applicativo di quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.

Art. 4.

(Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai

sensi dell'articolo 14, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

Art. 5.

(Anticipazione di liquidità previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)

1. La Regione è autorizzata a presentare istanza di accesso al riparto delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come incrementate dall'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera a), del d.l. 102/2013 e dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 35/2013, la Regione predispone misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità.

3. La restituzione delle somme incassate a valere sulle anticipazioni di cui al comma 1 trova copertura, come stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), nella quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF così come incrementato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF).

Art. 6.

(Copertura finanziaria del piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)

1. Il piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 11 del d.l. 35/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11-6177 del 29 luglio 2013, trova integrale copertura nell'ambito delle risorse iscritte sugli anni 2014 e 2015 all'interno dell'UPB DB12041 e viene rimodulato come di seguito indicato: 210.000.000,00 euro per l'anno 2014; 110.000.000,00 euro per l'anno 2015.

Art. 7.

(Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito)

1. La Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno 2014, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a definire le linee di indirizzo per prevenire e

ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea.

2. Nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, la Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, nei termini di cui al comma 1, un piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.

4. Nell'ambito del piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro.

5. Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull'attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta regionale presenta una relazione annuale, da pubblicare sul sito web della Regione Piemonte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. La relazione fornisce risposte documentate in particolare in merito:

a) alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

b) alle principali criticità riscontrate.

9. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in egual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 6.

10. Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso fra le minori e le maggiori entrate, di cui al comma 9, sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 8.

*(Misure per la transizione della programmazione 2007-2013
alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale)*

1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
2. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della completa riscossione dei corrispondenti residui attivi.

Art. 9.

(Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)

1. E' adottato il piano finanziario indicativo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 di cui all'allegato B. Per il cofinanziamento della quota regionale ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa di 27 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020.

Art. 10.

(Banca dati territoriale di riferimento degli enti)

1. In attuazione della Direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE), recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici), emanato ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed a seguito dell'obsolescenza della Carta tecnica regionale alla scala 1:10.000, la Regione ha realizzato la Banca dati territoriale di riferimento degli Enti (BDTRE).
2. Nelle more dell'organica revisione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base), la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE, resa disponibile sotto forma di servizi, dataset vettoriali e raster, secondo le modalità approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 11.

(Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2013, n. 20)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. (Personale operante presso le Federazioni sovrazonali)

1. A far data dal 1° gennaio 2014 viene meno l'assegnazione funzionale, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale), del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con la conseguente riassegnazione del medesimo personale agli enti di rispettiva appartenenza. Dalla medesima data cessano di avere effetto i contratti di consulenza, di collaborazione e di ogni altra natura attivati dalle Federazioni sovrazonali."

Art. 12.

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25)

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali") è aggiunto il seguente:

"Art. 5 ter. (Ulteriori disposizioni in materia di restituzione dei contributi)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, i Consiglieri in carica alla IX legislatura e i Consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale possono rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e alla reversibilità, secondo le modalità di cui al comma 4.

2. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 hanno diritto alla restituzione di tutti i contributi versati ai fini dell'assegno vitalizio senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nel caso in cui il Consigliere regionale, in carica nella IX legislatura o in legislature precedenti abbia svolto il mandato per più legislature, la richiesta deve riguardare tutti i relativi contributi versati.

3. I Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che si trovano nella condizione di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 24/2001, possono rinunciare solamente all'ulteriore periodo di contribuzione. In tal caso si provvede, secondo quanto disposto dai commi 4 e 7, alla restituzione dei contributi versati nella IX legislatura.

4. La richiesta di restituzione, con la relativa rinuncia definitiva all'assegno vitalizio, è presentata all'Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni precedenti il compimento dell'età per conseguire il diritto, per il Consigliere regionale in carica alla IX legislatura che si trovi nella fattispecie di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2001, entro i dieci giorni successivi alla cessazione del mandato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai Consiglieri in carica alla IX legislatura che presentano la richiesta in corso di legislatura non si applicano più, dal mese successivo alla richiesta, le trattenute sull'indennità di carica di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001.

6. In caso di esercizio della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2001, a decorrere dalla data di ricezione della relativa domanda non può più essere presentata la richiesta di cui al comma 4.

7. L'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi, secondo le norme e le prassi in iure."

2. Ai Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che hanno raggiunto il periodo massimo di contribuzione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge, non si applicano più le trattenute di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001. In tal caso l'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi già versati ed eccedenti il periodo massimo di contribuzione.

3. In fase di prima applicazione, per i Consiglieri già cessati dal mandato che maturano il diritto all'assegno vitalizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la richiesta di rinuncia di cui all'articolo 5 ter, comma 4, della l.r. 25/2011, è presentata entro il mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13.

(Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Quota parte degli stanziamenti destinati quali aiuti alla filiera corta, anche se già trasferiti ad ARPEA ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni, possono essere utilizzati quale cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto istituiti dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).".

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della sopratassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.".

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada) dopo le parole "Il termine per la presentazione delle domande" sono aggiunte le parole "è stabilito dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno, mentre".

Art. 16.

(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni) le parole "tra la sede istituzionale dell'ente locale di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti "tra la residenza".

Art. 17.

(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) le parole "dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle parole "dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno".

Art. 18.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 hanno effetto dal 1° gennaio 2015.
2. La deliberazione di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, è adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 febbraio 2014

Roberto Cota

Allegato A
Rifinanziamento delle leggi regionali (Art. 1)

Allegato B
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Art. 9)



*Assessorato Bilancio e Finanze
Direzione Risorse finanziarie
Settore Bilancio*

*Allegato A)
al d.d.l. n. 380 “Legge finanziaria per l’anno 2014”*

Documento licenziato dal Consiglio Regionale

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 1972/000010			3.800.000,00	3.087.342,00	3.087.342,00	2.787.342,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.800.000,00	3.087.342,00	3.087.342,00	2.787.342,00
		DB07051	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
		DB09021	3.100.000,00	2.087.342,00	2.087.342,00	2.087.342,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000012			6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00
		DB09101	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000048			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		SB01041	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000054			278.575,75	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		278.575,75	0,00	0,00	0,00
		DB14222	278.575,75	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/000033			6.147,42	1.000,00	80.000,00	80.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.147,42	1.000,00	80.000,00	80.000,00
		DB05001	6.147,42	1.000,00	80.000,00	80.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000006			3.197.351,88	3.728.959,00	1.469.859,00	1.469.859,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.197.351,88	3.728.959,00	1.469.859,00	1.469.859,00
		DB06061	152.000,00	130.000,00	0,00	0,00
		DB06081	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB09101	1.469.859,00	1.469.859,00	1.469.859,00	1.469.859,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15001	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		DB21001	179.000,00	281.100,00	0,00	0,00
		SB01001	1.048.492,88	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000048			0,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	20.000,00	0,00	0,00
		DB08301	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08302	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000056			312.000,00	470.000,00	394.740,00	394.740,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		312.000,00	470.000,00	394.740,00	394.740,00
		DB08001	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		DB08041	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB08981	312.000,00	400.000,00	394.740,00	394.740,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000063			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB07051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000037			385.020,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		385.020,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00
		DB18141	385.020,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000038			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		DB14042	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000045			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB18031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000058			32.130.688,46	49.302.000,00	6.782.000,00	8.782.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			31.059.795,98	49.102.000,00	6.782.000,00	8.782.000,00
		DB15131	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18001	30.789.795,98	48.852.000,00	6.782.000,00	8.782.000,00
		DB18011	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18031	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB18131	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21031	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			1.070.892,48	200.000,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18012	461.187,52	0,00	0,00	0,00
		DB18032	514.781,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB18122	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18132	94.923,96	0,00	0,00	0,00
		DB21032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063			6.836.932,43	4.977.000,00	1.800.000,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			4.127.620,50	4.877.000,00	1.800.000,00	0,00
		DB11131	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11171	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00
		DB11181	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		DB11191	952.028,50	650.000,00	800.000,00	0,00
		DB11201	721.930,98	2.480.000,00	1.000.000,00	0,00
		DB11211	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11981	286.661,02	0,00	0,00	0,00
		DB14241	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		DB14251	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14261	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			2.709.311,93	100.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11192	25.750,00	0,00	0,00	0,00
		DB11202	128.460,00	0,00	0,00	0,00
		DB11212	1.955.101,93	0,00	0,00	0,00
		DB11222	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14262	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000069			200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB16131	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000078			1.480.702,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.480.702,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		DB18011	1.480.702,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/000012			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14241	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028			230.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		230.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB18041	230.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039			212.844,49	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		212.844,49	150.000,00	0,00	0,00
		DB11001	176.844,49	150.000,00	0,00	0,00
		DB11181	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11182	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000064			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		DB07051	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000067			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		DB14141	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000068			900.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		900.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		DB18131	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000069			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000050			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		DB09021	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000004			200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10121	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000001			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000007			225.000,00	244.250,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		225.000,00	244.250,00	0,00	0,00
		SB01071	225.000,00	244.250,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18141	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18132	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000018			2.100.557,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.100.557,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB10142	2.100.557,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB20131	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000049			650.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		650.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		DB18011	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000055			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000021			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06071	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000036			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000046			30.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		30.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		DB15981	30.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000056			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16121	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000001			30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		30.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		SB01031	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000032			215.508,86	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		215.508,86	500.000,00	0,00	0,00
		DB16141	7.508,86	0,00	0,00	0,00
		SB01031	208.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000039			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10121	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000041			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB19021	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000047			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000058			200.000,00	710.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	710.000,00	0,00	0,00
		DB05061	200.000,00	710.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000006			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05001	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000040			653.720,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		653.720,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	653.720,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000015			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11171	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000021			10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		DB05051	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000023			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000034			0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
		DB07111	0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
LEGGE REGIONALE N. 1989/000036			600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		DB10161	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000064			547.178,31	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		547.178,31	0,00	0,00	0,00
		DB19061	547.178,31	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000012			33.961,25	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		33.961,25	0,00	0,00	0,00
		DB10161	33.961,25	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18031	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000033			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000037			372.930,00	220.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		372.930,00	220.000,00	0,00	0,00
		DB19071	372.930,00	220.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000043			4.000.000,00	3.800.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.000.000,00	3.800.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		SB01041	4.000.000,00	3.800.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000049			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB18041	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000016			12.120.166,38	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.120.166,38	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		DB21031	12.120.166,38	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000035			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB18101	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 1992/000043			170.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		170.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	170.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000046			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000048			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000050			100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000051			1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		DB05011	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000056			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000026			45.300,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.800,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	12.800,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		32.500,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	32.500,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB15121	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000031			2.601.485,79	4.061.000,00	278.500,00	278.500,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.601.485,79	3.261.000,00	278.500,00	278.500,00
		DB10161	2.601.485,79	3.261.000,00	278.500,00	278.500,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	800.000,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000045			26,00	2.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		26,00	2.000,00	0,00	0,00
		DB08001	26,00	2.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000047			1.000.000,00	26.960.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		DB14041	1.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	26.800.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00
		DB14042	0,00	26.800.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000016			920.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		920.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14141	920.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14241	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000043			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000050			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000007			19.573.000,00	19.573.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		19.573.000,00	19.573.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00
		DB10161	19.573.000,00	19.573.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000016			904.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		904.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		DB18071	904.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000031			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB18031	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000040			1.424.604,40	3.000.000,00	8.360.500,00	13.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.424.604,40	3.000.000,00	8.360.500,00	13.000.000,00
		DB08022	1.424.604,40	3.000.000,00	8.360.500,00	13.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000046			2.050.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.050.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB08201	2.050.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000047			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000050			0,00	30.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	30.000,00	0,00	0,00
		DB08981	0,00	30.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000060			64.075.000,00	65.500.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		64.075.000,00	65.500.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
		DB10001	14.500.000,00	16.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
		DB20151	49.575.000,00	49.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20152	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000063			27.423.852,68	30.542.001,00	5.090.000,00	5.090.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		27.423.852,68	30.542.001,00	5.090.000,00	5.090.000,00
		DB15001	27.423.852,68	30.542.001,00	5.090.000,00	5.090.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000067			196.227,53	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		196.227,53	100.000,00	0,00	0,00
		SB01031	196.227,53	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000075			4.220.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	520.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.220.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	520.000,00
		DB20171	4.220.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	520.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000093			15.058.630,78	2.304.173,88	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.850.630,78	2.304.173,88	0,00	0,00
		DB18111	5.850.630,78	2.304.173,88	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		9.208.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	9.208.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11161	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11201	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000024			650.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		650.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		DB08302	650.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20122	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 1996/000070			35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		35.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11981	35.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000075			7.229.328,56	8.796.027,44	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.229.328,56	8.796.027,44	0,00	0,00
		DB18101	4.658.430,89	6.096.027,44	0,00	0,00
		DB18151	2.570.897,67	2.700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000019			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15121	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000047			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB18041	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000055			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000056			179.624,16	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		179.624,16	0,00	0,00	0,00
		SB01031	179.624,16	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000010			1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		DB20151	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000020			250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11171	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000034			21.516.777,47	10.790.508,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		21.516.777,47	10.790.508,00	0,00	0,00
		DB05011	21.516.777,47	10.790.508,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000039			3.750.000,00	3.750.000,00	3.844.000,00	3.750.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.750.000,00	3.750.000,00	3.844.000,00	3.750.000,00
		DB07051	3.750.000,00	3.750.000,00	3.844.000,00	3.750.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000040			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11201	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016			13.700.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.700.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
		DB14241	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14251	10.700.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14242	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14252	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021			2.157.891,37	800.000,00	900.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11211	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.157.891,37	800.000,00	900.000,00	0,00
		DB11212	2.157.891,37	800.000,00	900.000,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 1999/000028			311.864,90	1.550.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		11.864,90	550.000,00	0,00	0,00
		DB16071	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB16141	11.342,40	500.000,00	0,00	0,00
		DB16981	522,50	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		DB16142	300.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029			400.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	280.000,00	0,00	0,00
		DB21031	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		DB21032	0,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000001			376.910.000,60	372.510.000,00	408.550.575,29	313.550.575,29
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		370.910.000,60	366.510.000,00	402.550.575,29	312.550.575,29
		DB12041	370.910.000,60	366.510.000,00	402.550.575,29	312.550.575,29
		DB12981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
		DB12022	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000004			15.628.400,00	2.504.799,90	0,00	7.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		15.628.400,00	2.504.799,90	0,00	7.000.000,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	15.628.400,00	2.504.799,90	0,00	7.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18091	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000006			4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08201	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000009			946.555,39	30.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		946.555,39	30.000,00	0,00	0,00
		DB11111	946.555,39	30.000,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000011			50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14252	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000036			50.018,00	953.972,56	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.018,00	953.972,56	0,00	0,00
		DB18101	50.018,00	953.972,56	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 2000/000042			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000043			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000044			5.027.977,50	5.970.000,50	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.027.977,50	3.520.000,00	0,00	0,00
		DB10001	1.012.500,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB16121	3.995.477,50	3.000.000,00	0,00	0,00
		DB16981	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	2.450.000,50	0,00	0,00
		DB05012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	2.450.000,50	0,00	0,00
		DB16122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000051			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10132	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000005			4.518.698,14	4.150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.518.698,14	4.150.000,00	0,00	0,00
		DB11171	4.368.698,14	4.000.000,00	0,00	0,00
		DB19021	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000007			1.111.961.848,97	576.851.260,66	146.922.496,11	234.477.023,47

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	.		1.107.900.000,01	0,00	0,00	0,00
		DB09010	1.107.900.000,01	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.045.966,32	572.101.260,66	146.922.496,11	234.477.023,47
		DB05001	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
		DB09011	3.857.466,32	571.897.260,66	146.813.496,11	234.368.023,47
		DB09041	93.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		15.882,64	4.750.000,00	0,00	0,00
		DB09012	15.882,64	4.750.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000009			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB05011	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11171	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000030			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		DB19071	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000023			135.600,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB21041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21981	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		135.600,00	0,00	0,00	0,00
		DB21042	135.600,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000024			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000026			2.497.317,74	2.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.497.317,74	2.000.000,00	0,00	0,00
		DB19061	2.497.317,74	2.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000029			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000032			150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18111	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002			46.440,00	961.936,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		46.440,00	961.936,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18101	46.440,00	961.936,00	0,00	0,00
		DB20121	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21031	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000007			5.251.219,25	5.550.198,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.251.219,25	5.550.198,00	0,00	0,00
		DB14141	5.251.219,25	5.550.198,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000008			1.002.746,84	899.284,25	899.284,25	899.284,25
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.002.746,84	899.284,25	899.284,25	899.284,25
		DB15101	1.002.746,84	899.284,25	899.284,25	899.284,25
LEGGE REGIONALE N. 2003/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11222	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000013			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		SB01031	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000017			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB18131	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000036			350.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		350.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB18111	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000001			79.432.116,72	108.807.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		78.561.631,51	108.807.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		DB19001	303.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB19021	75.299.008,35	101.613.360,00	14.900.000,00	14.900.000,00
		DB19051	100.000,00	750.000,00	0,00	0,00
		DB19061	2.859.623,16	6.143.640,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		870.485,21	0,00	0,00	0,00
		DB19052	870.485,21	0,00	0,00	0,00
		DB19062	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000007			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20161	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000009			9.000.000,00	23.050.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		9.000.000,00	23.050.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20151	9.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		DB20171	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB07002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000011			7.361,64	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.361,64	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB20151	7.361.64	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20151	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000014			0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB16071	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	100.000,00	0,00	0,00
		DB16072	0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000023			1.230.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		530.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB15121	530.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		700.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	700.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000026			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		DB19061	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08032	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000034			648.885,09	1.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		394.485,09	500.000,00	0,00	0,00
		DB09011	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB16121	394.485,09	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		254.400,00	600.000,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16122	254.400,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11191	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000036			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14252	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004			0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20161	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB10161	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB09021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000015			2.807.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.807.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00
		SB01041	2.807.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08141	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000004			3.852.460,29	5.500.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		380.199,02	500.000,00	0,00	0,00
		DB21021	380.199,02	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.472.261,27	5.000.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00
		DB21022	3.472.261,27	5.000.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000007			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000013			2.122.000,00	2.220.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.122.000,00	2.220.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		DB18101	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		SB01031	1.622.000,00	1.770.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000014			84.229.195,24	83.427.195,24	83.377.195,00	83.377.195,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		83.529.195,24	83.427.195,24	83.377.195,00	83.377.195,00
		DB05051	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB07981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB09981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11201	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14981	57.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20151	83.377.195,24	83.377.195,24	83.377.195,00	83.377.195,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB20161	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20981	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		700.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20122	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000015			0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		DB08032	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000020			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000021			115.364,36	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		115.364,36	0,00	0,00	0,00
		DB18091	115.364,36	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 2006/000027			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11201	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000033			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10161	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18151	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000035			1.071.729,89	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.071.729,89	0,00	0,00	0,00
		DB14222	1.071.729,89	0,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000037			77.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		77.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11111	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000038			300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
		DB16141	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000005			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18121	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000009			5.735.995,60	3.750.000,00	3.214.000,00	3.014.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.735.995,60	3.450.000,00	3.014.000,00	3.014.000,00
		DB11001	3.500.000,00	2.300.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00
		DB11171	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12011	1.186.408,16	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18101	849.587,44	850.000,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20161	200.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11222	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
		DB12012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000010			90.089,96	1.050.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		90.089,96	1.050.000,00	0,00	0,00
		DB08022	90.089,96	1.050.000,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000012			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000013			200.000,00	523.527,25	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	523.527,25	0,00	0,00
		DB21041	200.000,00	523.527,25	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000014			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
		SB01001	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20161	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20191	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20192	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000019			18.028.000,00	23.028.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.028.000,00	23.028.000,00	0,00	0,00
		DB12031	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01041	18.028.000,00	23.028.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000022			844.285,72	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		844.285,72	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00
		DB18091	844.285,72	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00
		DB20151	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2007/000023		426.403,25	1.910.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		426.403,25	1.910.000,00	0,00	0,00
		DB05061	426.403,25	1.910.000,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05062	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2007/000024		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11131	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2007/000025		983.659,65	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		983.659,65	0,00	0,00	0,00
		DB15111	983.659,65	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2007/000028		38.730.181,48	33.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		38.730.181,48	30.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		DB15131	38.730.181,48	30.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		DB15141	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	2.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
		DB15142	0,00	2.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	LEGGE REGIONALE N. 2008/000002		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 2008/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000012			0,00	110.000,00	1.600.000,00	5.600.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
		DB07041	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		DB20161	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	1.500.000,00	5.500.000,00
		DB11162	0,00	0,00	1.500.000,00	5.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000013			1.139.707,24	2.734.600,00	3.730.800,00	730.800,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.139.707,24	2.734.600,00	3.730.800,00	730.800,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10152	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	900.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00
		DB14222	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	234.600,00	230.800,00	230.800,00
		DB18152	239.707,24	0,00	0,00	0,00
		DB21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000014			58.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		58.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		DB08141	58.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	400.000,00	0,00	0,00
		DB08142	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 2008/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11131	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14241	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000017			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11132	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11152	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000018			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB16121	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB18011	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000023			138.454.600,00	144.803.000,00	143.561.660,33	140.792.660,33
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		138.454.600,00	144.803.000,00	143.561.660,33	140.792.660,33
		DB07051	136.869.600,00	143.043.000,00	142.018.502,20	139.249.502,20
		DB07111	815.000,00	800.000,00	752.583,72	752.583,72
		DB07121	770.000,00	920.000,00	790.574,41	790.574,41
		DB11141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14231	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14262	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000028			350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		DB12031	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15141	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB15981	350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000029			25.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB11131	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB11141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11161	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11132	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000030			600.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		600.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	600.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000031			26.500,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		26.500,00	0,00	0,00	0,00
		DB16141	26.500,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000034			32.322.103,69	17.690.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		32.322.103,69	17.690.000,00	0,00	0,00
		DB15001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	32.320.086,81	17.690.000,00	0,00	0,00
		DB15121	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	2.016,88	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000036			1.024.339,02	879.523,95	434.000,00	190.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.357,02	6.598,20	0,00	0,00
		DB11111	10.357,02	6.598,20	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.013.982,00	872.925,75	434.000,00	190.000,00
		DB08002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11112	13.982,00	14.453,00	0,00	0,00
		DB11172	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11212	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14222	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14252	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15142	1.000.000,00	0,00	244.000,00	0,00
		DB18032	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	258.000,00	190.000,00	190.000,00
		DB18142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20122	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21042	0,00	500.472,75	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000001			2.072.261,89	3.700.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			2.072.261,89	700.000,00	0,00	0,00
		DB16031	2.069.434,85	700.000,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16981	2.827,04	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		DB16032	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000002			9.524.841,55	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			9.524.841,55	0,00	0,00	0,00
		DB18091	9.524.841,55	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 2009/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000004			12.723.698,77	12.860.000,00	7.995.198,00	7.995.198,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.527.698,77	12.760.000,00	7.995.198,00	7.995.198,00
		DB14241	89.698,77	0,00	0,00	0,00
		DB14261	12.438.000,00	12.760.000,00	7.995.198,00	7.995.198,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		196.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		DB14242	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14262	196.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000009			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000013			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000014			15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 2009/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000016			20.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB19061	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000024			96.345,23	38.200,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		96.345,23	38.200,00	0,00	0,00
		DB06071	96.345,23	38.200,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000025			150.000,00	140.000,00	215.000,00	215.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	140.000,00	215.000,00	215.000,00
		DB06001	150.000,00	140.000,00	215.000,00	215.000,00
		DB06051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06072	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
LEGGE REGIONALE N. 2009/000029			55.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		55.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
		DB07002	55.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000030			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000037			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000010			5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		DB19021	5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000015			0,00	207.300,00	100.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	207.300,00	100.000,00	0,00
		DB10122	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11172	0,00	77.300,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00
		DB15142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000018			3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB11001	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000019			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000022			10.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
		DB05031	10.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000023			12.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08141	12.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18132	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21011	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000006			10.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000007			15.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		15.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
		DB07001	15.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000005			2.248.611,29	4.405.256,41	329.773,44	329.773,44
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.248.611,29	4.405.256,41	329.773,44	329.773,44
		DB07001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11111	1.623.361,29	3.905.256,41	329.773,44	329.773,44
		DB14241	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB18001	75.250,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000006			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000009			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		DB15131	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000011			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14251	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000018			272.500,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		272.500,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB20131	272.500,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		DB18112	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/000008			8.577.714,28	10.833.890,12	1.500.000,00	1.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.577.714,28	10.833.890,12	1.500.000,00	1.500.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016
		DB07051	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18091	1.555.714,28	9.333.890,12	0,00	0,00
		DB20151	7.022.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/000009			0,00	7.540.500,00	10.874.500,00	1.550.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	7.540.500,00	10.874.500,00	1.550.000,00
		DB08002	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		DB08142	0,00	90.000,00	210.000,00	0,00
		DB10142	0,00	635.500,00	414.500,00	0,00
		DB12022	0,00	4.300.000,00	6.000.000,00	1.300.000,00
		DB12052	0,00	2.000.000,00	4.250.000,00	250.000,00
		DB14042	0,00	365.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/000017			500.000,00	740.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	740.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		SB01001	500.000,00	740.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

ALLEGATO B
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE
Spesa pubblica totale cofinanziata dal FEASR e finanziamenti nazionali
ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013

Spesa pubblica totale	Partecipazione Feasr	Partecipazione Stato	Partecipazione Regione
1.092.978.000,00	471.325.000,00	435.157.100,00	186.495.900,00

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 380

Legge finanziaria per l'anno 2014.

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 dicembre 2013.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 4 dicembre 2013.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 gennaio 2014 con relazione di Franco Maria Botta, Gianni Wilmer Ronzani, Eleonora Artesio.
- Approvato in Aula il 31 gennaio 2014, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (*Norma finale*)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 13/2005 è il seguente:

“Art. 2 (*Abrogazione di leggi regionali*)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 9 del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012, è il seguente:

“Art. 9 (*Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi*)

In vigore dal 15 agosto 2012

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.

3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.

4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.

5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.

6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste» sono inserite le seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. “.

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, è il seguente:

“Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato“.

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione, è il seguente:

“Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. “.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012 è il seguente:

“Art. 4 (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*)

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

- a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a),

del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le

disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni

del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti. “.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, è il seguente:

“Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

In vigore dal 15 dicembre 2013

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico

della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: (17)

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014."

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data

del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. “.

- Il testo dell'articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, è il seguente:

“Art. 3 (*Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN*)

In vigore dal 26 giugno 2013

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al

comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio. “.

- Il testo dell'articolo 13 del d.l. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 124/2013, è il seguente:

“Art. 13 (*Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali*)

In vigore dal 30 ottobre 2013

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

«10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in

relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».

2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

- a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
- b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3,

comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;

c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma 6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 ed è verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipulazione dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013. “.

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 8/2013, è il seguente:

“Art. 7. (Ripiano debiti della Regione e delle aziende sanitarie regionali)

1. Ai fini del ripiano dei debiti della Regione, ivi inclusi i residui passivi nei confronti degli enti locali piemontesi, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

2. Ai fini del ripiano dei debiti delle aziende sanitarie regionali, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 3 del d.l. 35/2013, secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 5 del medesimo articolo.

3. A partire dal 2014 quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF è destinata alla restituzione delle somme incassate a valere sull'anticipazione di cui ai commi 1 e 2.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 23/2013

“Art. 2 (Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in

materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
- b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
- c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,08 per cento;
- d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,09 per cento;
- e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,39 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,08 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,09 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

4. L' articolo 13 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato e non trovano ulteriore applicazione le maggiorazioni di aliquota previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2013, n. 48 (Assunzione provvedimenti in qualità di Commissario ad acta ai sensi dell' art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e smi. Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF).”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell' articolo 11 del d.l. 35/2013, è il seguente:

“Art. 11 (Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

In vigore dal 8 giugno 2013

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

- a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
- c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.

5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la Regione Sardegna.

6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali."

8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime.".

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 110, commi 6 e 7 del Regio decreto n. 773/1931, è il seguente:

“Art. 110 (art. 108 T.U. 1926)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. “.

- Il testo dell'articolo 16, commi 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 è il seguente:

“Art. 16 (Determinazione dell'imposta)

In vigore dal 17 luglio 2011

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,90 per cento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. “.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 59, del d.lgs. 82/2005, è il seguente:

“Art. 59 (Dati territoriali)

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso DigitPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali. (184)
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- 7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. “.

Note all'articolo 11

Il testo dell'articolo 2, della l.r. 20/2013, è il seguente:

“Art. 2 (Decadenza degli organi e liquidazione delle Federazioni sovrazionali)

1. A far data dal 1° gennaio 2014 è disposto, secondo le modalità di cui al Libro V, Capo VIII del codice civile, lo scioglimento delle Federazioni sovrazionali istituite dall' articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale); contestualmente gli organi sociali avviano gli adempimenti necessari alla liquidazione delle rispettive società consortili.”.

Note all'articolo 13

- Il testo dell' articolo 11, della l.r. 12/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Aiuti alla filiera corta)

1. La Regione incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore.

2. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti.

4. La Regione si riserva di estendere gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli singoli od associati.

5. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in euro 1 milione per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

5 bis. Quota parte degli stanziamenti destinati quali aiuti alla filiera corta, anche se già trasferiti ad ARPEA ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni, possono essere utilizzati quale cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto istituiti dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). “.

Note all'articolo 14

- Il testo dell' articolo 32, della l.r. 37/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32 (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 14 giugno 1990, n. 158 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:

a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;

b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;

c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;

d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;

e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle Province della sopratassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.

4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). “.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 17/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 6 (Promozione delle espressioni artistiche in strada)

1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno, mentre, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 1/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 9 (Indennità di funzione e rimborsi)

1. L'indennità mensile di funzione ai componenti del CO.RE.COM., per dodici mensilità, è così determinata:

a) al Presidente un importo pari a 2.589,51 euro;

b) al Vicepresidente un importo pari a 1.726,34 euro;

c) all'altro componente un importo pari a 1.726,34 euro.

2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM..

4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza tra la residenza e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina.

5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.”.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 58/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 6

1. Gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale nel periodo dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno.

1 bis. Le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo sono annualmente definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente.

1 ter. A sostegno di specifiche tipologie di attività di carattere culturale e a seguito della individuazione di idonee risorse finanziarie, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è facoltà della Giunta regionale approvare con deliberazione eventuali bandi per l'assegnazione di contributi annuali.

(commi abrogati)

[9] La Giunta regionale trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, tutto il materiale acquisito alla Consulta regionale.

[10] La Consulta esprime il proprio parere sulla qualità delle iniziative e sulle priorità indicate dai Comitati di Comprensorio o, in via surrogatoria, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

(commi abrogati)

[12] Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attività svolta, ammessa al finanziamento.”.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 32 della l.r. 37/2006 è il seguente:
Art. 32 (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 14 giugno 1990, n. 158 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:

a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;

- b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;
- c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;
- d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;
- e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.

3. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 27, comma 1, sono versate alla Regione e le soprattasse sono versate alla provincia di residenza del pescatore.

4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 47 della l.r. 1/2005 è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB0902 (Risorse Finanziarie Ragioneria)

DB07051 (Risorse umane e patrimonio Trattamento economico pensionistico previdenziale ed assistenziale del personale - Titolo I: Spese correnti),

DB12041 (Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica Servizi di trasporto pubblico Titolo 1: spese correnti)